

# **Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici**

**Modifica del 18 febbraio 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 luglio 1983<sup>1</sup> concernente la costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici è modificata come segue:

*Titolo*

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicinali

*Preambolo*

visti gli articoli 8, 27, 52, 55 e 57 della legge dell'8 ottobre 1982<sup>2</sup> sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

*Art. 1*                    Obbligo di costituire scorte

Le merci elencate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie, per assicurare l'approvvigionamento del Paese con medicinali.

*Art. 2*                    Costituzione di scorte obbligatorie da parte di chi mette per la  
prima volta merci in circolazione

<sup>1</sup> È tenuta alla costituzione di scorte obbligatorie la persona che mette per la prima volta merci in circolazione all'interno del Paese, conformemente all'allegato, come rappresentante di una ditta commerciale o produttore importando dette merci o trasformandole.

<sup>2</sup> Detta persona è allora tenuta a concludere con l'Ufficio federale dell'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP). L'UFAE può esentare una persona da questo obbligo a condizione che essa si impegni per scritto a fornire prestazioni finanziarie identiche a quelle risultanti dalla conclusione di un contratto propriamente detto per la costituzione di scorte obbligatorie.

<sup>1</sup>    RS 531.215.31

<sup>2</sup>    RS 531

<sup>3</sup> La persona tenuta alla costituzione di scorte obbligatorie deve costituire, sul territorio doganale svizzero e per tutta la durata del contratto, una scorta obbligatoria di merci secondo il capoverso 1.

<sup>4</sup> Sono considerati territorio nazionale svizzero, oltre al territorio nazionale svizzero in senso stretto, le enclave doganali, ma non i territori extradoganali.

#### *Art. 3*                    Obblighi di dichiarare

<sup>1</sup> La persona che mette in circolazione per la prima volta merci secondo il capoverso 1 deve informare spontaneamente e senza indugio l'Ufficio fiduciario dei proprietari di scorte obbligatorie di agenti terapeutici (UFAT).

<sup>2</sup> Qualsiasi persona tenuta alla costituzione di scorte obbligatorie deve dichiarare periodicamente all'UFAT, secondo le istruzioni dell'UFAE, il tipo e la quantità di merci che mette in circolazione.

<sup>3</sup> L'UFAT informa l'UFAE sul contenuto di queste dichiarazioni quando si tratta di concludere, di modificare o di disdire un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

#### *Art. 4*                    Costatazione dell'obbligo di costituire scorte

<sup>1</sup> Nel caso di una controversia, l'UFAE, basandosi sulle dichiarazioni dell'UFAT, fissa in una decisione destinata alla persona che mette per la prima volta in circolazione le merci di cui nell'articolo 1:

- a. l'obbligo di concludere un contratto sulla costituzione di scorte obbligatorie per queste merci;
- b. il momento in cui la persona deve costituire la scorta obbligatoria;
- c. la soppressione dell'obbligo di costituire una scorta obbligatoria.

<sup>2</sup> L'Amministrazione federale delle dogane e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici trasmettono in modo adeguato all'UFAE le informazioni necessarie sull'importazione di merci secondo l'articolo 1.

#### *Art. 5*                    Contratto sulla costituzione di scorte obbligatorie

Le modalità della costituzione di scorte obbligatorie sono disciplinate da contratti di tenore uniforme conclusi tra l'UFAE e i proprietari di scorte obbligatorie

#### *Art. 6*                    Volume e qualità delle scorte obbligatorie

Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati, il DFE determina:

- a. le merci di cui nell'allegato che devono essere oggetto di scorte obbligatorie;
- b. il volume e la qualità delle scorte obbligatorie nonché gli elementi che permettono di calcolare l'entità delle scorte obbligatorie dei singoli proprietari.

*Art. 7* Dichiarazioni periodiche

Il proprietario di una scorta obbligatoria è tenuto, conformemente alle istruzioni dell'UFAE, a dichiarare periodicamente la totalità delle sue scorte (scorte obbligatorie e scorte costituite volontariamente) di merci di cui nell'allegato.

*Art. 8* Controlli

<sup>1</sup> Per costatare l'obbligo di costituire scorte, l'UFAE può in ogni momento esaminare e controllare i documenti commerciali delle ditte e aziende, i loro locali, i siti, i depositi, i sili e i mezzi di trasporto.

<sup>2</sup> L'UFAE può incaricare l'UFAT o terzi di esaminare le condizioni della costituzione di scorte obbligatorie e conferire loro i diritti relativi.

*Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UFAE è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. Il DFE può modificare l'allegato dopo aver consultato gli ambienti economici interessati.

II

L'allegato è sostituito dalla versione acclusa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

18 febbraio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato*  
(art. 1)

## Lista delle merci

### 1. Antibiotici

Voci di tariffa <sup>3</sup>	Designazione della merce
ex 2309.9089, 9090	antibiotici e preparati con effetti antibiotici per l'alimentazione degli animali
ex 2933.4900	sostanze con effetti antibiotici
ex 2933.5920, 9910	sostanze con effetti antibiotici
ex 2934.9920	sostanze con effetti antibiotici
2941.1000/9000	antibiotici
ex 3003.1000/2000	medicamenti contenenti antibiotici e medicinali con effetti antibiotici (puri o
ex 3004.1000/2000	mescolati con altre sostanze medicinali), anche per la medicina veterinaria.

### 2. Virostatici

Codice ATC <sup>4</sup>	Designazione della merce
J05AH	Inibitori della neuramidasi

<sup>3</sup> Vedi RS **632.10** allegato

<sup>4</sup> Anatomic Therapeutic, Chemical Classification Code (ATC).